

# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 novembre 2006

**Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.**

(G.U. n. 19 del 24/01/2007)

## IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO

**Visto** il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

**Visto** l'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;

**Vista** la legge 20 luglio 2004, n. 189 relativa alle «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

**Visti** in particolare gli articoli 3, 7 ed 8 della predetta legge 20 luglio 2004, n. 189;

**Decreta:**

### Art. 1.

#### Riconoscimento

1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, devono inoltrare domanda al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario.

2. La domanda di cui al comma 1, da inviare per raccomandata, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto;
- c) sede legale;
- d) codice fiscale;
- e) iscrizione alla Camera di commercio, se prevista;
- f) elenco delle strutture operative territoriali, dichiarate idonee dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;
- g) numero associati;
- h) relazione sulle attività già svolte;
- i) riconoscimenti già ottenuti da amministrazioni pubbliche o private.

3. Il Ministro della salute sulla base dello statuto, delle attività già svolte, delle strutture operative territoriali e dei riconoscimenti già ottenuti dalle amministrazioni pubbliche o private, individua le associazioni e gli enti ai quali si possono conferire i compiti di cui al comma 1 del presente articolo e rilascia con proprio decreto il riconoscimento valido per tutto il territorio nazionale.

4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono sottoposti annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera f) da effettuarsi ad opera delle medesime autorità competenti.

### Art. 2.

#### Destinazione delle sanzioni pecuniarie

1. Il Ministro della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti riconosciuti in conformità al presente decreto, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 le quali, a tale scopo, sono rassegnate a detto Ministero.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata, entro il 25 novembre di ogni anno, sulla base delle entrate disponibili e sarà corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attività svolte nell'anno considerato, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2006

Il Ministro della salute  
Turco  
Il Ministro dell'interno  
Amato